nota di lettura

XVIII legislatura

A.S. 1493:

"Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"

Settembre 2019
n. 91

servizio del bilancio
del Senato

Senato
della Repubblica

SERVIZIO DEL BILANCIO
Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.
Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2019). Nota di lettura, «A.S. 1493: "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"». NL91, settembre 2019, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

I N D I C E

Articolo 1 *(Trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo)* 1

Articolo 2 *(Attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese)* 9

Articolo 3 *(Rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate)* 17

Articolo 4 *(Istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)* 23

Articolo 5 *(Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)* 27

Articolo 6 *(Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)* 31

Articolo 7 *(Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)* 31

Articolo 1

(Trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo)

Il comma 1 trasferisce al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con contestuale spostamento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.

Il comma 2 sopprime con decorrenza dal 1° gennaio 2020 il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed i posti di funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero per i beni e le attività culturali. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali sono altresì istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. È previsto altresì che ai relativi oneri, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale (di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali è rideterminata nel numero massimo di ventisette posizioni di livello generale e di centosessantasette posizioni di livello non generale.

Il comma 3 precisa che la soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale "equivalenti" sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di 11 posizioni di livello generale e di 61 posizioni di livello non generale.

Il comma 4 prevede l'adozione dei regolamenti di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero delle politiche agricole alimentali e forestali e del turismo mediante DPCM. È previsto altresì che nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

Il comma 5 prevede che fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero per i beni e le attività culturali si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.

Il comma 6 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero per i beni e le attività culturali le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale entro i limiti del contratto in essere. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data del presente decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da

tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono nuovamente iscritte sui pertinenti capitoli dello stato dì previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il comma 7 prevede che sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, sia esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. È previsto che con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ovvero, con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.

Il comma 8 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo, transitano in capo al Ministero per i beni e le attività culturali.

Il comma 9 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 10 stabilisce che la dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali è incrementata in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

Il comma 11 prevede che al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.

Il comma 12 dispone che sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provveda alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento- economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.

Il comma 13 apporta alcune novelle al d.lgs. 300/1999 conseguenti al trasferimento delle funzioni di turismo: all'articolo 2, comma 1, sono reintrodotte le precedenti denominazioni dei due Dicasteri interessati dalla disposizione in esame, ovvero Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (lettera *a)*); all'articolo 53, si precisa che il MIBAC cura altresì la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche (lettera *e)*); all'articolo 54, comma 1, il numero massimo degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale del MIBAC è elevato da venticinque a ventisette (lettera *f)*).

Il comma 14 novella l'articolo 16 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), il quale ha disposto la trasformazione dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo in ente pubblico economico, attualmente sottoposto alla vigilanza del MIPAAFT per trasferirla al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il comma 15 opera analoga sostituzione nelle leggi 91/1963 (Riordinamento del Club alpino italiano) e 6/1989 (Ordinamento della professione di guida alpina).

Il comma 16 apporta le conseguenti modifiche alle denominazioni dei due Ministeri.

Il comma 17 stabilisce che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il comma 18 dispone che fatto salvo quanto previsto al comma 2, dall'attuazione delle disposizioni dì cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT con riferimento ai profili economico-finanziari rappresenta quanto segue.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta eccezione per la previsione di cui al comma 2 relativa alla istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Agli oneri derivanti, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio 2016).

Ai fini della predetta quantificazione i costi relativi ad una posizione dirigenziale di livello generale ed a due posizioni dirigenziali di livello non generale sono stimati rispettivamente in euro 285.000 ed in euro 245.000, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione.

Il capitolo a cui si riferisce la menzionata autorizzazione di spesa è il 5650, pg. 7, che presenta idonea capienza.

Con riferimento al MIPAAFT, si rappresenta che l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, aveva previsto che i maggiori oneri derivanti dal posto funzione di Capo del Dipartimento del turismo istituito presso il Ministero delle politiche agricole, fossero compensati mediante la soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale "equivalente" sul piano finanziario. Con la soppressione del Dipartimento di cui al presente decreto, si prevede il ripristino di tali posizioni.

Relativamente alle risorse finanziarie da trasferire dal MIPAAFT al MIBAC in conseguenza dell'attribuzione della competenza in materia di turismo (analogamente a quanto avvenuto con la ricognizione effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, adottato ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 proprio ai fine di individuare le risorse che, in quella fase, sarebbero dovute transitare dal MIBACT al MIPAAF in occasione dell'analogo spostamento della medesima competenza in materia di turismo – si v., in particolare, la tabella 4 del citato DPCM – si è fatto riferimento alle risorse iscritte ai fini del bilancio triennale 2019/2021 nell'ambito della missione 3 Turismo (31), programma 3.1 "*Sviluppo e competitività del turismo*" (31.1), CdR 6 "*Dipartimento del Turismo*" dello stato di previsione del MIPAAFT, come da tabella sottostante.

Tabella 1 – Risorse Iscritte ai fini del bilancio triennale 2019/2021 nell'ambito della missione 3 Turismo (31), programma 3.1 "Sviluppo e competitività del turismo" (31.1) del MIPAAFT (dati in euro). N.B. le risorse indicate, in termini di competenza, si intendono a legislazione vigente.

Capitolo	Piano Gestionale	Descrizione	2019	2020	2021
6801	1	Stipendi e assegni fissi al personale, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore	€ 1.754.214,00	€ 1.754.214,00	€ 1.754.214,00
6801	2	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle spese fisse	€ 524.045,00	€ 524.045,00	€ 524.045,00
6801	3	Compenso per lavoro straordinario al personale, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi, ecc.	€ 11.540,00	€ 11.540,00	€ 11.540,00
6801	4	Quota del fondo risorse decentrate destinata al personale, comprensiva degli oneri fiscali e contributivi a carico, ecc.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6801	5	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie	€ 2.792,00	€ 2.792,00	€ 2.792,00
6801	30	Somme per le assunzioni di personale da effettuare mediante utilizzo delle facoltà assunzionali non esercitate	€ 24.391,00	€ 24.391,00	€ 24.391,00
6801	50	Remissione dei pagamenti non andati a buon fine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6802	1	Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale	€ 62.170,00	€ 62.170,00	€ 62.170,00
6805	1	IRAP sulle competenze fisse.	€ 149.076,00	€ 149.076,00	€ 149.076,00
6805	2	IRAP sulle competenze accessorie	€ 981,00	€ 981,00	€ 981,00
6808	1	Spese relative al personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti, ecc.	€ 37.200,00	€ 37.200,00	€ 37.200,00
6810	1	Fitto di locali ed oneri accessori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	2	Missioni all'interno	€ 7.444,00	€ 7.444,00	€ 7.444,00
6810	3	Spese di funzionamento, di ufficio, per forniture, per l'adattamento, per la manutenzione, riparazione e per la, ecc.,	€ 48.221,00	€ 48.221,00	€ 48.221,00
6810	4	Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche, ecc.	€ 11.835,00	€ 11.835,00	€ 11.835,00
6810	5	Spese postali e telegrafiche	62.948,00	62.948,00	€ 2.948,00
6810	6	Spese per la sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	7	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	8	Missioni all'estero	€ 32.754,00	€ 32.754,00	€ 32.754,00
6810	9	Spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature nonché adeguamento sicurezza nei luoghi di lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	10	Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici	€ 14.188,00	€ 14.188,00	€ 14.188,00
6810	11	Spese per l'attività' di comunicazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	12	Spese per il funzionamento della segreteria permanente del comitato mondiale dell'etica del turismo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	13	Spese per la partecipazione dell'Italia alla propaganda turistica europea negli Stati Uniti d'America	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	14	spese per l'attuazione delle iniziative ed attività' concernenti il codice del turismo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	15	Spese derivanti da accordi internazionali e dalla partecipazione ad attività' ed organismi internazionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	16	Spese per la propaganda turistica e per attività' ed iniziative promozionali non di competenza delle regioni	€ 0,00	60	€ 0,00

Capitolo	Piano Gestionale	Descrizione	2019	2020	2021
6810	17	Somme destinate all'osservatorio nazionale del turismo ivi comprese le spese di funzionamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	18	Spese per attività' e progetti finalizzati all'immagine dell'Italia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	19	Spese per la realizzazione della conferenza nazionale del turismo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	20	Spese per la realizzazione la gestione del portale nazionale del turismo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	81	Reiscrizione residui passivi perenti relativi a: beni di consumo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	91	Reiscrizione residui passivi perenti relativi a commissioni, comitati, consigli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	93	Reiscrizione residui passivi perenti relativi a: studi, consulenze, indagini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	97	Reiscrizione residui passivi perenti relativi a: altri servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6811	1	Hardware e software di base	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
6811	2	Software applicativo	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
6811	3	Reti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6811	4	Altri servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6812	1	Spese per missioni in deroga alle norme di contenimento della spesa	€ 1.695,00	€ 1.695,00	€ 1.695,00
6813	1	Spese per il conferimento di incarichi di studio, indagini, rilevazioni e consulenza non previsti da espresse, ecc.	€ 3.404,00	€ 3.404.00	€ 3.404,00
6814	1	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, rimborso delle spese di patrocinio legale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6815	1	Spese per il conferimento di incarichi di studio, indagini, rilevazioni e consulenza non previsti da espresse, ecc.	€ 3.302,00	€ 3.302,00	€ 3.302,00
6816	1	spese per il conferimento di incarichi di studio, indagini, rilevazioni e consulenza non previsti da espresse, ecc.,	€ 3.302,00	€ 3.302,00	€ 3.302,00
6817	1	Spese per missioni in deroga alle norme di contenimento della spesa	€ 1.644,00	€ 1.644,00	€ 1.644,00
6818	1	Spese per missioni in deroga alle norme di contenimento della spesa	€ 1.644,00	€ 1.644,00	€ 1.644,00
6840	1	Spese postali e telegrafiche	€ 2.948,00	€ 2.948,00	€ 2.948,00
6840	10	Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici	€ 8.809,00	€ 8.809,00	€ 8.809,00
6840	12	Spese per il funzionamento della segreteria permanente del comitato mondiale dell'etica del turismo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	14	Spese per l'attuazione delle iniziative ed attività concernenti il codice del turismo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	15	Spese derivanti da accordi internazionali e dalla partecipazione ad attività ed organismi internazionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	17	Somme destinate all'osservatorio nazionale del turismo ivi comprese le spese di funzionamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	18	Spese per attività' e progetti finalizzati all'immagine dell'Italia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	19	Spese per la realizzazione della conferenza nazionale del turismo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	20	Spese per la realizzazione la gestione del portale nazionale del turismo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6850	1	Spese postali e telegrafiche	€ 3.037,00	€ 3.037,00	€ 3.037,00
6850	10	Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici	€ 9.075,00	€ 9.075,00	€ 9.075,00
6850	11	Spese per l'attività di comunicazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Capitolo	Piano Gestionale	Descrizione	2019	2020	2021
6819	1	Somme da destinare alla creazione di reti d'impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico del territorio	€ 0,00	€.0,00	€ 0,00
6819	2	Finalizzazione del fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti da destinare alla creazione di reti d'impresa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6820	1	Spese di natura obbligatoria dell'e.n.1.t, – agenzia nazionale del turismo	€ 11.200.772,00	€ 11.200.772,00	€ 11.200.772,00
6820	2	Spese di funzionamento dell'E.N.I.T. – agenzia-nazionale del turismo	€ 19.525.619,00	€ 19.525.619,00	€ 19.525.619,00
6822	1	Contributo in favore del C.A.I. (Club alpino italiano)	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
6823	1	Somme da destinare alle politiche di sviluppo e competitività del turismo	€ 2.367.555,00	€ 2.367.555,00	€ 2.367.555,00
6823	2	Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6823	3	Contributi a enti e altri organismi per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico	€ 232.406,00	€ 232.406,00	€ 232.406,00
6823	4	Contributi a enti e altri organismi operanti nel settore turistico	€ 77.468,00	€ 77.468,00	€ 77.468,00
6823	5	Somme da destinare alla creazione di reti d'impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico del territorio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6823	6	Contributo annuo al club alpino italiano per l'assicurazione dei volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e spe	€ 1.239.947,00	€ 1.239.947,00	€ 1.239.947,00
6823	7	Contributo annuo al Club alpino italiano per le attività del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00
6823	8	Finalizzazione del fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti da destinare alle politiche di sviluppo e	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6823	82	Reiscrizione residui passivi perenti relativi a: enti produttori di servizi economici e di regolazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6825	1	Spese per lo start-up dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso e di tecnologie e lo sviluppo di, ecc.	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00
6828	1	Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6832	1	Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6832	85	Reiscrizione residui passivi perenti relativi a: famiglie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8901	1	Hardware e software di base	€ 181.970,00	€ 181.970,00	€ 181.970,00
8901	2	Software applicativo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8901	3	Reti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8902	1	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie	€ 21.030,00	€ 21.030,00	€ 21.030,00

Con riguardo al trasferimento delle risorse umane dal MIPAAFT al MIBAC, fa riferimento alla puntuale individuazione di cui decreto direttoriale MIPAAFT in data 2 gennaio 2019, concernente l'inquadramento del personale trasferito dal MIBAC al MIPAAFT ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86. Si tratta di n. 22 unità, i cui dati sintetici si riportano a seguire:

N.	AREA- FASCIA	PROFILO PROFESSIONALE
1	AREA.3 – F5	Funzionario Amministrativo
2	AREA 3 – F4	Funzionario Amministrativo
3	AREA 3-F3	Funzionario Amministrativo
4	AREA 3 – F3	Funzionario Amministrativo
5	AREA 3 – F.3	Funzionario Amministrativo
6	AREA 3 – F2	Funzionario Amministrativo
7	AREA.3 – F1	Funzionario Amministrativo
8	AREA 3 – F1	Funzionario Amministrativo
9	AREA 2 – F5	Assistente Amministrativo
10	AREA 2 – F5	Assistente Amministrativo
11	AREA 2 – F5	Assistente Amministrativo
12	AREA 2 – F5	Assistente Amministrativo
13	AREA 2 – F4	Assistente Amministrativo
14	AREA 2 – F4.	Assistente Amministrativo
15	AREA 2 – F3	Assistente Amministrativo
16	AREA 2 – F3	Assistente Amministrativo
17	AREA 2 – F3	Assistente Amministrativo
18	AREA 2 – F3	Assistente Amministrativo
19	AREA 2 – F3	Assistente Amministrativo
20	AREA 2 – F3	Assistente Amministrativo
21	AREA 2 – F2	Assistente Amministrativo
22	AREA 2-F1	Addetto Amministrativo

Riporta, infine, un sintetico quadro delle posizioni dirigenziali presso il MIBAC, interessate dai due provvedimenti in materia di trasferimento delle competenze in materia di turismo.

La Tabella A, riferita alla dotazione organica dirigenza del Ministero ai sensi

a) del DPCM n. 171 del 2014, come modificato dal DPCM n. 238 del 2017, recante il Regolamento di organizzazione del MIBACT prevedeva:

Dirigenti di prima fascia 25

Dirigenti di seconda fascia 167

Totale dirigenti 192

b) del DPCM n. 76 del 2019, recante il nuovo Regolamento di organizzazione del MIBAC prevede:

Dirigenti di prima fascia 25

Dirigenti di seconda fascia 163

Totale diligenti 188

Con le disposizioni di cui al presente decreto, la dotazione è la seguente:

Dirigenti di prima-fascia 27

Dirigenti di seconda fascia 167

Totale dirigenti 194

Infatti, a seguito della soppressione del Dipartimento del turismo presente presso il MIPAAFT si dispone il trasferimento al MIBAC dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale e l'istituzione dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale,

così da rafforzare la struttura organizzativa e disporre di una struttura articolata e più robusta.

Precisa, infine, che il numero complessivo di dirigenti di seconda fascia risultante per il MIBAC, pari a n. 167, coincide con quello -come sopra riportato-, di cui al DPCM n. 171 del 2014 derivante dalla operazione di *spending review* delle Amministrazioni del 2012 e dal trasferimento della competenza in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al MIBACT.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori/minori spese e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

			SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
norma	s/e	nat.	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
co.2	s	c	0	0,53	0,53	0,53	0	0,53	0,53	0,53	0	0,53	0,53	0,53
co. 2	e	t/c	0	0	0	0	0	0,26	0,26	0,26	0	0,26	0,26	0,26
co. 2	s	c	0	-0,53	-0,53	-0,53	0	-0,53	-0,53	-0,53	0	-0,53	-0,53	-0,53

Al riguardo, va considerato che l'intero dispositivo è retto, al comma 18, da una clausola di invarianza valevole per tutte le norme ad eccezione del comma 2. Come già rilevato a suo tempo in occasione dell'esame del decreto-legge n. 86/2018[1], le clausole di invarianza d'oneri devono essere accompagnate, ai sensi della legge di contabilità, da indicazioni in RT circa le risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate.

Posto che la RT reca l'esposizione degli stanziamenti di competenza che sono interessati dal trasferimento, nell'ambito della missione 3 Turismo (31), programma 3.1 "*Sviluppo e competitività del turismo*" (31.1), CdR 6 "*Dipartimento del Turismo*", non ci sono osservazioni. Comunque, un chiarimento meriterebbe l'esposizione di numerosi capitoli e piani gestionali (38 su 81) recanti uno stanziamento di competenza pari a zero per le annualità del triennio 2019/2021.

In ogni caso, sarebbe utile una conferma circa l'assenza di nuove spese connesse con il trasferimento quanto a postazioni di lavoro, locali etc.

Sul comma 2, circa l'istituzione dal 2020 di due posizioni dirigenziali aggiuntive nell'organico del MIBAC, occorre formulare alcune osservazioni.

Per i profili di stretta quantificazione, va detto che la RT si limita a fornire l'onere complessivo annuo "lordo" distintamente per la posizione dirigenziale generale e per le n. 2 posizioni dirigenziali di II fascia (rispettivamente, 285.000 e 245.000 euro annui lordi) non fornendo però il dettaglio degli elementi retributivi considerati nel computo dell'onere complessivo, relativamente alla quota riferibile al trattamento economico fondamentale (Tabellare, Indennità di amministrazione) ed "accessorio" (retribuzione di posizione per parte "fissa" e "variabile" e per la retribuzione di "risultato"). Poi, richiamando la Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S., andrebbero anche

[1] Nota di lettura n. 28, pagina 9.

richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti pure indicati nel prospetto riepilogativo annesso al provvedimento, con l'indicazione delle aliquote applicate.

Quanto ai profili inerenti alla copertura dell'onere, la predisposizione di una autorizzazione formulata come tetto massimo di spesa non appare congrua a fronte di un onere chiaramente riconducibile alla casistica degli oneri cd. "inderogabili" di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a)*, della legge di contabilità, per cui come noto l'eventualità del rivelarsi un'incapienza delle risorse previste rispetto all'onere effettivo autorizza al ricorso al fondo di riserva previsto in bilancio, andrebbe valutata l'opportunità di una riformulazione della norma nel senso di una previsione di spesa. Circa l'autorizzazione di spesa che viene ridotta per compensare i nuovi oneri, sebbene la RT assicuri la disponibilità delle relative somme, posto che le somme distolte erano dirette al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, andrebbe assicurato che gli Istituti citati possano continuare a funzionare anche a seguito della riduzione disposta, considerato anche che la riduzione è pari al 9% delle risorse previste a bilancio nel corrente anno[2], e che non emergano necessità di ripristinare il finanziamento nella somma originaria.

Sul comma 5, andrebbe chiarito se l'avvalimento fino alla fine del 2019 da parte del MIBAC, delle risorse umane e strumentali, nonché delle strutture dislocate ancora presso il MIPAAF, che ad oggi si occupano di "turismo", potrà aver luogo senza che si determinino di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In merito poi ai profili correlati al trasferimento di risorse umane tra i due ministeri (commi 3,6 e 10-12), tenuto conto che gli elementi di dettaglio forniti dalla RT fanno riferimento al decreto direttoriale MIPAAF del 2 gennaio 2019 che le ha individuate in relazione al passaggio di funzioni nel senso contrario (dal MIBAC al MIPAF) di cui al decreto-legge n. 86/2018, andrebbe solo confermato che nel tempo intercorso non siano intervenute variazioni.

Posto che il comma 11 prevede l'applicazione al personale trasferito del trattamento economico previsto nell'amministrazione di destinazione, andrebbero forniti maggiori elementi diretti a comprovare l'assenza di maggiori oneri nel rispetto della clausola di invarianza prevista dal comma 18.

Articolo 2

(Attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese)

Il comma 1 trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite, a

[2] In particolare il piano gestionale indicato dalla RT concerne "Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici" e reca stanziamenti di competenza secondo il bilancio assestato (AS 1388) pari a 5.930.585 euro nel 2019, 6.400.211 euro nel 2020, 8.700.211 euro nel 2021.

decorrere dal 1° gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3[3].

Il comma 2 prevede che per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede alla ridefinizione, in coerenza con il presente articolo, dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico resta confermata nel numero massimo di n. 19 posizioni di livello generale ed è rideterminata in n. 123 posizioni di livello non generale (attualmente sono 130).

La RT, sul comma 2, evidenzia che non sono previste modifiche nel numero dei posti di funzione dirigenziale di livello generale dei due Ministeri, tenuto conto che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale già prevede n. 2 direzioni generali (per il sistema Paese e per l'Unione europea) le cui competenze già includono gli ambiti trasferiti (nei quali in precedenza il MAECI esercitava competenze concorrenti con quelle del MISE).

Per fare fronte alle nuove funzioni, oltre alle n. 7 posizioni dirigenziali non generali trasferite dal MISE, con contestuale istituzione di uffici di pari livello presso il MAECI, è previsto un ulteriore incremento rispettivamente di 1 e di 3 unità del numero dei posti di vice direttore generale e degli uffici dirigenziali non generali al MAECI, da assegnare esclusivamente al personale della carriera diplomatica. Al riguardo, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, relativamente al personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico (n.7 unità), si provvede mediante il trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie dallo stato di previsione del MISE a quello del MAECI con il decreto di cui al comma 3.

La RT precisa che non è necessario provvedere alla modifica delle disposizioni regolamentari in materia di individuazione delle funzioni attribuibili alla dirigenza contrattualizzata del MAECI, -in quanto l'articolo 9-*bis*, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 95/2010, già consente l'inserimento delle.7 unità dirigenziali di seconda fascia che potranno transitare al MAECI dai ruoli del MISE.

---

[3] Le risorse del bilancio Stato destinate all'esercizio delle funzioni sopra indicate, risultano iscritte nello stato di previsione della spesa del MISE, nella Missione "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo". La Missione consta di due programmi di spesa "Politica commerciale in ambito internazionale" e "Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy". Nel dettaglio, per l'anno 2019 risultano stanziati 265,7 milioni di euro in conto competenza, 345,6 milioni in termini di cassa e 191,3 milioni in termini di residui. Per l'anno 2020 le previsioni assestate a legislazione vigente recano 194 milioni in conto competenza e 261,6 milioni in termini di cassa, mentre per l'anno 2021 recano circa 121 milioni sia in competenza che in cassa.

L'istituzione delle restanti n. 4 posizioni (1 vice direttore generale e 3 posizioni di capo di ufficio dirigenziale non generale) comporta l'attribuzione delle corrispondenti indennità di posizione e di risultato, ad altrettanti funzionari della carriera diplomatica. A ciò si provvede, nell'ambito della dotazione finanziaria a legislazione vigente del pertinente fondo, mediante, rispettivamente, l'utilizzo delle risorse rivenienti da:

- soppressione dell'Unità tecnica centrale (UTC) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, operata in forza del trasferimento delle relative funzioni all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in base alla legge n. 125/2014 e della soppressione dell'UTC in base al DPR n. 260/2016 e del decreto ministeriale 3 febbraio 2017, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2017, Reg. Prev. n. 312. La posizione del funzionario preposto all'UTC era equiparata, in forza dell'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, del suddetto decreto ministeriale a quella di un vicedirettore generale;
- quanto alle n. 3 posizioni di capo di ufficio dirigenziale non generale, mediante riduzione di pari numero dei funzionari collocati alle dirette dipendenze di capi di ufficio dirigenziale generale, posizioni che, in virtù, dell'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 1 agosto 2013, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013 (Reg. n. 8, Fog. n. 28), già sono equiparate, sotto il profilo economico, a quelle dei titolari di uffici dirigenziali non generali.

Resta inteso che, conformemente all'articolo 1, comma 5, del DPR n. 95/2010 il MAECI procederà, con decreto di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge n. 400/1988 all'individuazione delle nuove strutture istituite in forza della disposizione in esame.

Corrispondentemente la dotazione organica del MISE resta invariata per quanto riguarda le posizioni dirigenziali di livello generale (n. 19) e viene ridotta a n. 123 per quanto riguarda le posizioni dirigenziali non generali.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, relativamente al previsto trasferimento al MAECI dal 2020 delle 7 posizioni dirigenziali della soppressa ex Direzione generale del commercio internazionale presso il MISE, la RT si limita a riferire che si provvederà ai relativi fabbisogni, mediante il trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie tra i due dicasteri, pur convenendo sulla sostanziale neutralità del dispositivo, andrebbe comunque fornito un quadro illustrativo puntuale dei trattamenti economici corrispondenti e dei capitoli che saranno interessati dal trasferimento di risorse.

Inoltre, per quanto concerne la previsione relativa all'attivazione di n. 4 nuovi incarichi relativi alla carriera diplomatica (n. 1 vice direttore generale e n. 3 incarichi di capo ufficio dirigenziale non generale), andrebbe richiesto un quadro dettagliato della spesa prevista, in ragione annua, per ciascuna delle posizioni in questione.

Poi, dal momento che a titolo di compensazione della spesa prevista per le indennità di posizione e di risultato connesse ai suddetti incarichi, la RT indica la soppressione della Unità tecnica centrale presso la Direzione generale per la cooperazione allo

sviluppo del MAECI, presso cui era prevista una posizione equiparata a vice direttore generale, e la riduzione di n. 3 incarichi di studio alle dipendenze di capi uffici dirigenziali generali, andrebbe innanzitutto fornita analitica illustrazione della compensatività delle riduzioni previste a fronte del maggior onere correlato. Inoltre, un chiarimento ulteriore andrebbe acquisito sulla permanenza di risorse in bilancio relative all'Unità tecnica centrale che sarebbe stata soppressa già dal 2017 per cui le relative risorse non dovrebbero essere più presenti in bilancio.

Il comma 3 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente di n. 100 unità di personale non dirigenziale e di n. 7 unità di personale dirigenziale non generale assegnato alla Direzione generale per la politica commerciale internazionale e alla Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, nonché delle risorse strumentali e finanziarie e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Conseguentemente la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata con corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al primo periodo è redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale transitato nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge le funzioni di esperto ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è mantenuto nelle medesime funzioni fino alla scadenza dell'incarico biennale in corso alla medesima data, che può essere rinnovato per un ulteriore biennio, fermi restando il limite complessivo di otto anni di cui al quinto comma del suddetto articolo 168 e il numero massimo di posti funzione istituiti ai sensi del medesimo articolo. All'esito, del trasferimento del personale interessato, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4 apporta al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le modificazioni conseguenti al trasferimento di funzioni in materia di commercio internazionale.

Il comma 5 abroga la disposizione – contenuta nell'articolo 33 comma 1 del D.P.R. n. 18/1967 – che prevede il concerto con il Ministro dello sviluppo economico per l'emanazione del decreto di istituzione e di soppressione dei posti di organico istituiti in ciascuna rappresentanza diplomatica e in ciascun ufficio consolare in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, cui sono collegate funzioni commerciali espletate dai funzionari diplomatici e per quelli che debbono essere ricoperti da personale della carriera degli assistenti commerciali.

Il comma 6 interviene sulla disciplina dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE Agenzia: trasferisce dal MISE al MAECI i poteri di indirizzo e di vigilanza; rimette ad un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale – anziché del Ministro dello sviluppo economico – l'indicazione delle modalità

applicative e la struttura responsabile per assicurare alle singole imprese l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilità di accesso alle agevolazioni disponibili nei settori e nelle aree di interesse; attribuisce la nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (in luogo del Ministro dello sviluppo economico; la determinazione dei compensi spettanti ai membri del CDA viene rimessa ad un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (in luogo del Ministro dello sviluppo economico economico). Inoltre, il comma 6, alla lettera *b)* dispone il trasferimento del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese dallo stato di previsione della spesa del bilancio statale del MISE allo stato di previsione del MAECI (novella al comma 19 dell'art. 14 del D.L. n. 98/20119). Infine, il comma, alle lettere *c)* ed *d)* prevede: che un decreto del Ministro degli affari esteri fissi le modalità con le quali l'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari e che il medesimo decreto individui, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, il contingente massimo di personale all'estero nell'ambito della sua dotazione organica; che il personale dell'Agenzia all'estero operi nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione (anziché dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri).

Il comma 7 dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE è modificato, al solo fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 8 trasferisce, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, dal MISE al MAECI il Fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «*made in Italy*». Nella legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), il capitolo in questione presenta uno stanziamento di 11,1 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.

Il comma 9 interviene sua disciplina Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30 del D.L. n. 133/2014. Nel dettaglio, il comma modifica l'articolo 30, prevedendo: che le modifiche al Piano sono adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di competenza[4], rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni (lett. *a)* che aggiunge un ultimo periodo al comma 1); che sia il MAECI (e non più il MISE) il soggetto competente a stipulare la convenzione con l'ICE per la definizione delle iniziative promozionali e delle risorse finanziarie necessarie per perseguirle (lett. *b)* che novella il comma 5)); che il Comitato di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri abbia la sua sede presso il MAECI (e non più presso il MISE) e che lo stesso Comitato sia presieduto dal membro rappresentante del MAECI, rimanendo in capo al MISE un membro rappresentativo (lett. *b)* che novella il comma 7)); che sia il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (e non più il Ministro dello sviluppo economico) a presentare al

---

[4] Si tratta delle azioni di cui all'art. 30, comma 2, lett. da *c)* ad *f)*, e dunque della:

c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;
d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;
e) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano (tale azione era limitata all'Expo 2015);
f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*;

Parlamento, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti (lett. *c)* che novella il comma 8));

Il comma 10 trasferisce al MAECI le funzioni – già spettanti al MISE – concernenti i rapporti con la Società SIMEST e l'esercizio delle relative funzioni di vigilanza ed indirizzo, di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100.

Il comma 11 interviene sulla composizione del Comitato agevolazioni, organo competente ad amministrare il Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione di cui all'art. 3 della legge n. 295 del 1973 e l'ulteriore Fondo rotativo per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 2, del D.L. n. 251/1981. In particolare attribuisce i poteri di nomina al MAECI anziché al MISE.

Il comma 12 rimette ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri (e non più del Ministero dello sviluppo economico), la determinazione di termini, modalità degli interventi, obblighi del gestore, nonché composizione e compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo rotativo per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 2, del D.L. n. 251/1981.

Il comma 13 novella l'articolo 42, comma 2 del D.L. n. 83/2012 che disciplina le modalità di riparto delle risorse iscritte sul capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio statale relativo al MISE destinate al contributo in favore di istituti, enti, associazioni, consorzi per l'internazionalizzazione e di Camere di commercio italiane all'estero, di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. La novella è finalizzata a prevedere che il riparto sia effettuato con decreto del MAECI (anziché del MISE) di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 14 interviene sulla legge 18 novembre 1995, n. 496 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, trasferendo al MAECI le competenze sulle autorizzazioni per le esportazioni di materiali che rientrano nella Convenzione.

Il comma 15 apporta modifiche al D.Lgs. n. 221/2017 di recepimento della normativa europea di riordino e semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Vengono trasferite al MAECI le competenze relative alle autorizzazioni per le esportazioni di beni e materiali a duplice uso.

Il comma 16 dispone che entro il 15 dicembre 2019, sono apportate al regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Fino alla data del 31 dicembre 2019, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 17 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 18 reca la clausola di invarianza, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni dì cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT, certifica che il comma 3 reca le modalità, tenuto conto del processo di riorganizzazione in corso al MISE in seguito dell'entrata in vigore, in data 5 settembre 2019, del DPCM n. 93/2019, di individuazione delle risorse da trasferire al MAECI dal MISE, nel limite massimo di n. 100 unità di livello non dirigenziale oltre al personale dirigenziale trasferito conformemente al comma 2. La norma prevede i criteri di individuazione del personale da trasferire.

La disposizione, inoltre, prevede una norma transitoria relativa ai dipendenti del MISE transitati al MAECI che stiano svolgendo funzioni di esperto ai sensi dell'articolo 168 del DPR n. 18/1967. Afferma che tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di posti la cui copertura finanziaria è già assicurata a legislazione vigente e per i quali il trattamento economico resta fissato dalle pertinenti disposizioni di cui agli articoli 170 e seguenti del D.P.R. n, 18/1967. Precisa che la platea interessata dalla disposizione è limitata a n. 4 unità. Di queste 1 ha qualifica dirigenziale e 3 appartengono alla terza area funzionale. Ai fini economici i posti funzione al momento occupati sono rispettivamente equiparati ai posti funzione di consigliere e di primo segretario, a loro volta rispettivamente equivalenti, sul piano economico (tabella 19 allegata al D.P.R. n. 18/1967), alle posizioni di "esperto amministrativo" (dirigente di seconda fascia dei ruoli MAECI) e di "commissario amministrativo" o "commissario economico-finanziario e commerciale" (terza area dei ruoli MAECI). Il mantenimento nelle posizioni attualmente occupate non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al fine di evitare l'insorgenza di maggiori oneri è altresì previsto che, all'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, provvede all'esercizio delle funzioni trasferite nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Sul comma 4, osserva che la disposizione, avendo natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT certifica che il comma 6 sopprime il concerto del MISE sull'istituzione e soppressione di posti commerciali nelle ambasciate e nei consolati. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 7, evidenzia che le norme prevedono disposizioni per modificare le disposizioni relative alla vigilanza Sull'Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE. Esse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

La RT assicura che i commi 8, 9 e 10 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla loro attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

Sul comma 11 ribadisce che la norma trasferisce al MAECI le funzioni attribuite al MISE relativamente ai fondi di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 205/2017, mantenendo un coinvolgimento del MISE negli stessi termini in cui era precedentemente coinvolto il MAECI. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

Sui commi 12 e 13 ribadisce che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla loro attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

Sul comma 14 che trasferisce al MAECI le competenze relative alle autorizzazioni per le esportazioni dei materiali che rientrano nella Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche, precisa che, in base all'articolo 9 della legge n. 496 del 1995, al MAECI sono già attribuite competenze in quanto autorità competente per l'attuazione della Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

Sui commi 15 e 16, ribadisce che non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto alla loro attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

Al riguardo, premesso che il comma 3 illustra il meccanismo procedurale che porterà al trasferimento del personale dal MISE al MAECI, andrebbe solo escluso che possano derivare maggiori oneri a causa di un trattamento economico più favorevole nell'amministrazione di destinazione. Infatti la norma prevede che il personale mantiene il trattamento economico corrisposto dall'amministrazione di provenienza solo se più favorevole[5].

In merito poi alla disposizione relativa alla conferma degli esperti (quarto periodo), riguardo alle n. 4 unità che sarebbero interessate dalla norma, si conviene con la RT in merito al fatto che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di posti la cui copertura finanziaria è già assicurata a legislazione vigente e per i quali il trattamento economico resta fissato dalle pertinenti disposizioni di cui agli articoli 170 e seguenti del D.P.R. n, 18/1967.

Infine, come già rilevato[6], occorre ancora una volta ribadire che la mera apposizione di clausole di invarianza d'oneri, non assicura di per sè l'Amministrazione dall'assenza di nuovi o maggiori spese da porre carico del bilancio, se non alla luce di puntuali indicazioni in RT circa i criteri ed i metodi seguiti nella stima degli effetti finanziari correlati al trasferimento di risorse e competenze tra Amministrazioni. Ciò valendo, a maggior ragione, allorché si sia in presenza di maggiori oneri di spesa aventi natura obbligatoria.

Sull'avvalimento previsto fino alla fine del 2019 dal comma 16, andrebbe assicurato che potrà aver luogo senza che si determinino di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

---

[5] Ad un primo esame del Conto Annuale della R.G.S. aggiornati al 2017 tale eventualità non sarebbe tuttavia confermata. I dati relativi al personale della I Area dei due dicasteri evidenziano, per il trattamento fondamentale, un onere medio di 17.713 euro per il MAECI e 19.157 euro per il MISE; per la II Area di 18.305 euro per il MAECI e 22.631 euro per il MAECI. Per la III Area di 21.483 euro per il MAECI e di 28.089 euro per il MISE.Per quanto riguarda il trattamento "accessorio", i dati mostrano per la I Area, un costo di 7.260 euro annui per il MAECI e 6.523 euro annui per il MISE; per la II Area di 4.163 euro per il MAECI e di 8.011 euro per il MISE; per la III Area, di 5.606 euro annui per il MAECI e di 11.477 euro annui per il MISE. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2017, retribuzioni medie, sul sito *internet* del dipartimento.

[6] Nota di lettura n. 28, pagina 9.

Articolo 3

(Rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate)

Il comma 1 dispone che le risorse del fondo, istituito dall'articolo 35 del decreto-legge 113/2018, per l'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto convertito, sono determinate in euro 68,70 milioni per l'anno 2019, di cui euro 49,70 milioni in conto "residui"[7], euro 119,08 milioni per l'anno 2020, euro 118,97 milioni per l'anno 2021, euro 119,21 milioni per l'anno 2022, euro 119,30 milioni per l'anno 2023, euro 119,28 milioni per l'anno 2024, euro 118,99 milioni per l'anno 2025, euro 119,19 milioni per l'anno 2026, euro 118,90 milioni per l'anno 2027, euro 119,27 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.

La RT riferisce che la norma determina la quantificazione del fondo di cui all'art. 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n, 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Il citato fondo è costituito dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse già affluite, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e non utilizzate in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, alle quali si aggiungono una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c)* e *d)*, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e l'importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2018, n, 145. Inoltre, il fondo è stato ridotto in applicazione del decreto legislativo n. 126 del 5 ottobre 2018, concernente la revisione dei ruoli delle forze di polizia.

Il fondo, pertanto, risulta essere pari a 68,70 milioni per l'anno 2019, di cui euro 49,70 milioni in conto residui, a euro 119,08 milioni per l'anno 2020, a euro 118,97 milioni per l'anno 2021, a euro 119,21 milioni per l'anno 2022, a euro 119,30 milioni per l'anno 2023, a euro 119,28 milioni per l'anno 2024, a euro 118,99 milioni per l'anno 2025, a euro 119,19 milioni per l'anno 2026, a euro 118,90 milioni per l'anno 2027, a euro 11.9,27 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.

Al riguardo, considerando che la norma riveste apparentemente una mera funzione ricognitiva delle risorse rimanenti previste ai sensi della legislazione vigente, andrebbero innanzitutto illustrate le ragioni della sua previsione con decreto-legge.

Poi, va evidenziato che la RT non fornisce il quadro illustrativo dettagliato delle risorse già previste dal 2019 al 2028 in riferimento alle singole norme che sono già

---

[7] Tale importo risulta, infatti, iscritto con il ddl di assestamento per l'esercizio finanziario 2019 (A.S. 1388), in conto residui sul cap. 3029/MEF relativo al Fondo, a seguito delle risultanze definitive contenute nel Rendiconto dell'esercizio 2018 (A.S. 1387).

vigenti, al netto delle riduzioni per gli utilizzi già disposti, da cui scaturisce l'individuazione degli stanziamenti complessivi indicati dalla norma.

Il comma 2 prevede che ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire copertura finanziaria all'attuazione della delega per l'emanazione di decreti correttivi e integrativi in materia di riordino dei ruoli delle forze armate e delle forze di polizia di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, le risorse iscritte sul fondo di cui al comma 1, sono ridotte di euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di euro 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022, e sono incrementate di euro 17.000.000 per l'anno 2023 e di euro 11.000.000 per l'anno 2024.

La RT certifica che il comma 2 provvede alla copertura finanziaria del provvedimento attuativo della delega, tenuto conto degli impegni di spesa che sono stimati nel limite massimo di euro 60,7 milioni per l'anno 2019, euro 112 milioni per l'anno 2020, euro 113 milioni per l'anno 2021, euro 112,2 milioni per l'anno 2022, euro 136,3 milioni per l'anno 2023, euro 130,2 milioni per l'anno 2024, euro 119 milioni a decorrere dall'anno 2025.

Certifica che le variazioni del citato fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, sono interamente compensate nel periodo dal 2019 al 2024, con una diminuzione di 28 milioni nel periodo 2019-2022 ed un corrispondente incremento negli anni 2023-2024.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto minori spese correnti e minori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

			SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
norma	s/e	nat.	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
co.2	s	c	-8,00	-7,00	-6,00	-7,00	-8,00	-7,00	-6,00	-7,00	-8,00	-7,00	-6,00	-7,00
co 2	e	t/c	0	0	0	0	-3,88	-3,40	-2,91	-3,40	-3,88	-3,40	-2,91	-3,40

Al riguardo, per i profili di quantificazione, occorre evidenziare che la RT giustifica la riduzione e il successivo incremento della dotazione del citato fondo ai fini della copertura dei provvedimenti di riordino attuativi della delega di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 113/2018, benché gli stessi non siano ancora stati emanati nè trasmessi al Parlamento e, dunque, non esista ancora una RT che ne certifichi l'impegno di spesa.

Sul punto, dal momento che la norma associa effetti di correzione dei saldi tendenziali di spesa e di entrata (minori spese e minori entrate da effetti indotti, relativamente all'utilizzo di tali somme per il riordino) per il quadriennio 2019/2022, andrebbe fatta ogni chiarezza in merito agli oneri previsti in detti provvedimenti di riordino, considerati gli effetti di utilizzo del Fondo che ivi viene disposto per le singole annualità 2019/2022.

Andrebbe inoltre chiarito il senso della compensazione riferita dalla RT tra le riduzioni nel periodo dal 2019 al 2024 e un corrispondente incremento della dotazione del Fondo per gli anni 2023-2024.

Il comma 3 stabilisce che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di euro 6.500.000 per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.500.000 per l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

			SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
norma	s/e	nat.	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
co.3	s	c	6,50	4,50	3,30	3,80	6,50	4,50	3,30	3,80	6,50	4,50	3,30	3,80

Al riguardo, ivi trattandosi di autorizzazione predisposta sotto forma di limite massimo di spesa, nulla da osservare.

Quanto ai profili d'impatto sui saldi tendenziali di spesa, nulla da osservare.

Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a euro 6.500.000 per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.500.000 per l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022, a euro 17.000.000 per l'anno 2023, a euro 11.000.000 per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 8.000.000 per l'anno 2019, a euro 7.000.000 per l'anno 2020, a euro 6.000.000 per l'anno 2021, a euro 7.000.000 per l'anno 2022, mediante riduzione delle risorse del fondo di cui al comma 1;
b) quanto a euro 17.000.000 per l'anno 2023 e a euro 11.000.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il comma 5 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT afferma che la norma prevede la copertura finanziaria degli oneri a cui si provvede in parte con la riduzione del fondo di cui al comma 1 e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone la lettera *b)*, senza però evidenziare specifici valori dato che le modifiche intervengono in un periodo successivo.

(milioni di euro)

			SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
norma	s/e	nat.	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
co. 4, lett. *b)*	s	c												

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, va innanzitutto osservato relativamente alla lettera *a)* che la copertura è esuberante gli oneri previsti dal comma 3 (FISPE) per ciascun anno. Ciò potrebbe ricondursi ai diversi effetti sui saldi previsti in relazione alla destinazione originaria delle risorse, in quanto essendo originariamente destinate a spese di personale, l'impatto sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto doveva tenere conto dei connessi effetti riflessi. Tuttavia, non è possibile avere conferma di tale ipotesi dato che il prospetto illustrativo non reca la lettera *a)*. Comunque, il saldo finale dell'intero decreto-legge in esame mostra in effetti un miglioramento del saldo netto da finanziare corrispondente all'esubero determinato dalla lettera *a)*, tranne che per 0,2 milioni di euro di differenza nel 2021, mentre invece tale miglioramento è alquanto marginale sui saldi di fabbisogno e indebitamento (inferiore a 0,1 milioni di euro in ciascun anno). Tale risultato sembrerebbe confermare il diverso impatto sui tre saldi che ha determinato la sovracopertura sul primo saldo.

Poi, relativamente alla lettera *b)*, andrebbe solo confermata la riducibilità della dotazione del Fondo per interventi strutturali per la politica economica prevista a legislazione vigente che è ivi disposta per il 2023 (17 milioni di euro) e il 2024 (11 milioni di euro).

Inoltre, in merito ai profili d'impatto sui saldi, andrebbero indicate le ragioni della mancata evidenziazione di effetti di correzione sui tendenziali di spesa previsti a legislazione vigente per effetto delle coperture previste dalla norma.

Il comma 6 dispone che al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate impegnati nell'operazione "Strade sicure" da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2019 dall'art. 1, co. 688, della legge n. 205 del 2017 è autorizzata la spesa aggiuntiva per un importo complessivo di euro 4.645.204 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019.

Il comma 7 prevede che agli oneri derivanti dal comma 6, pari ad euro 4.645.204, si provvede con le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2019, mediante riduzione di euro 3.737.108 sul fondo di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66[8] e di euro 908.096 sul fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento

[8] L'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevede che per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'articolo 550 (pagamento degli emolumenti al personale e per il pagamento dei fornitori e degli altri creditori), e ai bisogni di cui all'articolo 552 (forza maggiore o anche da dolo o negligenza di agenti dell'amministrazione) è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo a disposizione.

dei residui passivi, istituito ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196[9].

La RT afferma che la norma autorizza, per le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate impiegato nell'operazione "Strade Sicure", la spesa aggiuntiva per un importo complessivo di euro 4.645.204, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019, come meglio esplicitato dalla tabella sottostante.

La RT afferma che la copertura grava sullo stato di previsione del Ministero della difesa.

Per completezza, poi, rappresenta che l'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, concernente il recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate "Triennio normativo ed economico 2016-2018" ha rimodulato, in rialzo, i compensi orari per lavoro straordinario del personale militare fino al grado di capitano.

A fronte di ciò, la media ponderata dell'importo orario *pro capite* per lavoro straordinario spettante al personale impiegato [di cui la gran parte è truppa] nell'attività della quale si tratta [Strade sicure] è salita da euro 12 a euro 12,63. Conseguentemente, la tabella che segue, allegata alla presente RT, di quantificazione degli oneri discendenti dalla norma di cui trattasi, considerando tutti gli incrementi determinati dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e dall'articolo 10 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è calibrato rispetto al costo medio aggiornato nei termini sopra rappresentati.

D'altra parte, il medesimo importo medio di euro 12,63 è stato già utilizzato nella RT [bollinata] al citato decreto-legge n. 53 del 2019, ai fini della quantificazione degli oneri discendenti dall'articolo 10 per l'esigenza delle Universiadi di Napoli 2019.

---

[9] L'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, istituisce il Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi. In particolarre in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Proposta incremento -E.F. 2019 – secondo semestre

(dalle attuali 14,5 ore a 21 ore)

Impiego "fuori sede"

Autorizzazione	Compenso lavoro straordinario (valore medio)	Incremento monte ore mensile *pro capite*	Durata periodo considerato	Totale incremento annuo *pro capite*	Contingente personale	Totale	RAP a carico AD (24,2095%)	IRAP (8,5%)	Totale oneri
Art. 1, comma 688, della L. 205/2017	€ 12,63	6,5	180	492,57 €	5.200	€ 2.561.364	€ 619.850	€ 217.716	€ 3.398.930
Art. 27 del D.L. 18/04/2019, n. 32	€ 12,63	6,5	180	492,57 €	15	€7.389	€ 1.788	€ 628	€ 9.805
Art. 10 del D.L. 14/06/2019, n. 53, G.U. 14/06/2019 (L'esigenza valorizza il periodo dal 1° luglio al 14 luglio 2019, data finale esigenza Universiadi)	€ 12,63	6,5	14	41,05 €	500	€ 20.524	€ 4.967	€ 1.745	€ 27.235
					5.715	€ 2.589.276	€ 626.605	€ 220.088	€ 3.435.970

Impiego "in sede"

Autorizzazione	Compenso lavoro straordinario (valore medio)	Incremento monte ore mensile *pro capite*	Durata periodo considerato	Totale incremento annuo *pro capite*	Contingente personale	Totale	RAP a carico AD (24,2095%)	IRAP (8,5%)	Totale oneri
Art. 1, comma 688, della L. 205/2017	€ 12,63	6,5	180	492,57 €	1.850	€ 911.255	€ 220.524	€ 77.457	€ 1.209.235
					1.850	**€ 911.255**	**€ 220.524**	**€ 77.457**	**€ 1.209.235**

Totale onere A.D.: € 4.645.204

Sul comma 7, la RT ribadisce che alla copertura degli oneri stimati, pari ad euro 4.645.204, si provvede con le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2019, mediante riduzione di euro 3.737.108, sul fondo di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e di euro 908.096 sul fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi, istituito ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

			SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
Norma	s/e	nat.	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
co. 6	s	c	4,65	0	0	0	4,60	0	0	0	4,65	0	0	0
co. 6	e	t/c	0	0	0	0	2,25	0	0	0	2,25	0	0	0
co. 7, lett. *a)*	s	c	-3,74	0	0	0	-3,74	0	0	0	-3,74	0	0	0
co. 7, lett. *b)*	s	c	-0,91	0	0	0	-0,91	0	0	0	-0,91	0	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce delle puntuali indicazioni fornite dalla RT, tenuto conto della temporaneità della misura, non ci sono osservazioni.

Con riferimento alla copertura indicata alla lettera *a)*, andrebbe confermata a fini di riduzione l'esistenza delle residue disponibilità 2019 a valere dello stanziamento ivi

indicato per il Fondo cd. "a disposizione"[10] della Difesa libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento.

In termini analoghi, con riferimento copertura indicata alla lettera *b)*, andrebbe confermata a fini di riduzione l'esistenza delle relative disponibilità a valere dello stanziamento di competenza previsto per il 2019, libero da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento[11].

Articolo 4
(Istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Il comma 1 dispone che al fine di potenziare il sistema dei controlli interni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 in materia di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione, è istituita, fino al 31 dicembre 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle dirette dipendenze del Ministro, la Struttura tecnica per il controllo interno, retta da un dirigente appartenente esclusivamente all'amministrazione dello Stato.

Il comma 2 stabilisce che ferme restando le competenze dei Capi Dipartimento, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, la Struttura di cui al comma 1 svolge le seguenti attività:

a) stabilisce i criteri per assicurare la migliore e razionale utilizzazione delle risorse pubbliche mediante il controllo di gestione, nonché i parametri del controllo interno secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità anche al fine di misurare i risultati dell'attività amministrativa sotto il profilo della funzionalità organizzativa;
b) sulla base di parametri definiti in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e con l'Organismo indipendente di valutazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, vigila e svolge verifiche di audit interno, anche a campione, sulla conformità dell'azione amministrativa dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle vigenti disposizioni e alle specifiche direttive del Ministro in materia di organizzazione, funzionamento, prevenzione della corruzione, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché ai princìpi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità, anche ai fini dell'esercizio dei poteri ministeriali dell'esercizio dei poteri ministeriali di annullamento per ragioni di legittimità e di superamento dell'inerzia o del ritardo nell'adozione di provvedimenti da parte dei dirigenti competenti ovvero di grave inosservanza delle direttive generali.

Il comma 3 prevede che in deroga alla dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Struttura tecnica di cui al comma 1 sono assegnate quindici unità di personale, dotate delle necessarie competenze ed esperienze, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali. Il personale di livello non dirigenziale è individuato tra il personale dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche, che viene collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n, 127, e

---

[10] Capitolo 1121dello stato di previsione del ministero della difesa, recante uno stanziamento di 3,7 milioni di euro annui per il triennio 2017/2019.

[11] Capitolo 1380 dello stato di previsione del ministero della difesa, recante uno stanziamento assestato di 21 milioni di euro nel 2019, di 23 milioni di euro nel 2020 e di 18 milioni di euro nel 2021.

l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i limiti riferiti alla durata previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 4 stabilisce che in aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1, nel limite di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 5 afferma che per l'adeguamento, anche con riferimento ai compiti ed alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, delle strutture organizzative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi gli uffici di diretta collaborazione, si procede con regolamenti, secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, pari a complessivamente a 400.000 euro per il 2019 e a 1,5 milioni di euro per il 2020, si provvede, quanto ad euro 400.000 per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20192021, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto ad euro 1,5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante parziale utilizzo della quota di entrate da tariffe per operazioni in materia di motorizzazione. previste dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La RT dopo aver ripercorso il contenuto delle norme, precisa che al costo per il personale assegnato alla Struttura di missione, gli oneri sono stati quantificati, in un'ottica prudenziale, assumendo che:

a) detto personale non appartenga ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) si provveda alla nomina dell'intero contingente di esperti o consulenti previsto dal comma 3;
c) la Struttura di missione inizi la propria attività, con tutte le unità di personale assegnate già a partire dal 1° ottobre 2019,

Quanto alle spese di funzionamento della Struttura di missione, esse sono state quantificate, in via prudenziale, applicando una percentuale pari al 4% sul totale del costo del personale, considerato che detta Struttura opererà nei locali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siti in Roma.

Inoltre, al fine di determinare gli oneri derivanti dalle attività ispettive, è stato considerato che le ispezioni effettuate presso gli uffici della sede centrale non comportano oneri specifici, in quanto l'attività del personale ispettivo sarà svolta nel corso dell'ordinario orario di ufficio.

Per la quantificazione degli oneri derivanti dalle ispezioni effettuate presso gli uffici periferici, gli stessi sono stati quantificati in circa 15.000 euro all'anno ipotizzando circa 28 ispezioni all'anno (pari al 21% del numero di sedi periferiche), effettuate mediante l'impiego di n. 2 unità di personale per ogni ispezione e suddividendo le

stesse tra quelle effettuate presso le sedi raggiungibili con ritorno in giornata (50%) con rimborso dei soli costi di viaggio e di vitto e quelle effettuate presso sedi raggiungibili con rientro il giorno successivo (50%), con rimborso anche delle spese di alloggio.

Nelle seguenti tabelle è indicato il dettaglio dei valori considerati ai fini della quantificazione degli oneri finanziari, con evidenziazioni di quelli relativi alle attività ispettive.

	Unità	Emolumenti				Oneri Amministrazione				Totale competenze fisse annue unitario	Trattamento accessorio comprensivo oneri*	Totale competenze fisse -Onere annuo	Totale trattamento accessorio Onere Annuo
		Stipendio	13^	Ind. Amm.	Totale emolum.	F.do pens.	Opera prev.	IRAP	Totale				
						24,20%	5,68%	8,50%					
Terza Area – Fascia 1	12	22.291,78	1.857,65	3.238,00	27.387,43	6.627,76	1.555,61	2.327,93	10.511,30	37.898,73	1.459,64	454.784,71	17.515,68
											TOTALE		472.300,39
	Unità	Retribuzione base – valore annuo lordo	Retribuzione posizione fissa – valore annuo	Retribuzione posizione variabile – Valore annuo	Retribuzione di risultato – valore annuo	Totale retribuzione annua							
Retribuzione dei dirigenti con incarico di prima fascia – liv. A	1	55.812,90	36.299,70	72.000,00	10,364,06	174.476,66	66.376						240.852,66
Retribuzione dei dirigenti con incarico di seconda fascia – liv. A	2	43.634,77	12.155,61	17.220, 23	9.664,82	82.675,43	31.182						227.714,80
Consulenti – esperti	12	40.000											480.000,00
Spese per attività ispettiva – missioni													15.400,00
Spese di funzionamento aggiuntive	4%												56.834,72
										Totale		2020	1.493.102,62
										Totale		2019	373.275,66

N. Direzioni Generali territoriali – motorizza-zioni	N. uffici motorizza-zione	N, Provveditorati sede centrale	N. Provveditorati – sede coordinata	Totale sedi periferiche	% di ispezioni a a campione	n. dì ispezioni anno	N. personale per singola ispezione	N. ispezioni con rientro in giornata	N. ispezioni con rientro giorno successivo	Costo medio ispezione con ritiro in giornata	Costo medio ispezione con rientro giorno successivo	Costo totale – euro
4	110	7	12	133	21%	28	2	14	14	150	400	15.400

La copertura degli oneri di cui al presente articolo è garantita, per l'esercizio finanziario 2019, per euro 400.000,00 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, accantonamento MIT; per l'esercizio finanziario 2020, per euro 1.500.000,00 mediante parziale utilizzo nel limite di euro 1.500.000,00 della quota delle entrate disposte dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede che ima quota delle maggiori entrate derivanti dalle operazioni in materia di motorizzazione, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, venga destinata al funzionamento della Struttura Tecnica di Missione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Conseguentemente la riassegnazione in spesa delle predette entrate viene corrispondentemente limitata per l'anno 2020, in modo da permettere la copertura dell'onere. Il funzionamento della Struttura Tecnica di Missione potrà comunque essere garantita con la rimanente quota di entrate.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti (commi 1-4) e minori spese correnti e maggiori entrate extra tributarie e minori spese correnti (comma 6):

(milioni di euro)

			SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
norma	s/e	nat.	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
co.1-4	s	c	0,40	3,50	0	0	0,40	3,50	0	0	0,40	3,50	0	0
co.1-4	e	t/c	0	0	0	0	0,19	0,73	0	0	0,19	0,73	0	0
co.6	s	c	-0,40	0	0	0	-0,40	0	0	0	-0,40	0	0	0
co.6	e	ext	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co.6	s	c	0	0	0	0	0	-1,5	0	0	0	-1,5	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, con riferimento ai commi 1-4, pur considerando i dettagliati elementi forniti dalla RT in merito alle caratteristiche della dotazione organica assegnata alla struttura tecnica e alla analitica esposizione dei parametri retributivi considerati nella determinazione dell'onere complessivo annuo per il bilancio dello Stato relativi al 2019 e al 2020, occorre non di meno formulare alcune osservazioni.

In particolare, con riferimento al trattamento economico considerato per le n. 15 unità lavorative, andrebbe indicata la fonte dei parametri retributivi adottati dalla RT e acquisita conferma della loro prudenzialità, considerata anche la variabilità delle retribuzioni tra le varie pubbliche amministrazioni da cui in ipotesi potrà provenire il personale[12].

Inoltre, anche con riferimento alle previste spese di "funzionamento", che la RT quantifica sommariamente nel 4% del costo complessivo stimato per il personale assegnato alla struttura, andrebbe richiesto un chiarimento circa la metodologia adottata per la stima forfetaria indicata ed eventuali elementi di riscontro empirici.

Infine, con specifico riferimento alla stima degli oneri previsti per gli incarichi di missione in sedi periferiche del MIT, considerando le ipotesi assunte dalla RT in merito alla durata e agli oneri unitari ipotizzabili per l'espletamento dei medesimi incarichi, andrebbe chiarito se nel quantificare gli oneri si è tenuto conto della specifica disciplina normativa vigente concernente il riconoscimento dell'indennità giornaliera e il rimborso di pasti e pernottamento in favore degli incaricati dipendenti di amministrazioni statali.

Per quanto inerisce ai profili di copertura indicati al comma 6, ritenuto che all'onere quantificato per i restanti tre mesi del 2019 al fine di assicurare il funzionamento della

[12] In tal senso, va evidenziato che nell'Area I di contrattazione (per il personale avente qualifica dirigenziale) e nel comparto Funzioni centrali (per i funzionari della III Area), si registrano retribuzioni annue "lorde" complessive, a parità di profili di inquadramento, sensibilmente differenti a seconda della categoria delle Amministrazioni di appartenenza ed anche tra diverse amministrazioni a della medesima categoria (es. tra Ministeri), a partire da una diversa misura della "indennità di amministrazione". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2017, sul sito internet del dicastero.

Struttura tecnica, si provvederà a carico del Fondo speciale di parte corrente, ricorrendo a tal fine agli accantonamenti del MIT, andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento a valere degli stanziamenti ivi indicati. Si ricorda che sul programma "Fondi di riserva e speciali" ha inciso in misura rilevante il decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61 che ha previsto l'indisponibilità di 1.320 milioni di euro fino al termine della procedura di monitoraggio da esso prevista[13].

Nel contempo, relativamente all'onere previsto per il 2020, posto che la norma in esame prevede che si provvederà, nel limite di una spesa complessiva di 1,5 milioni di euro, attraverso il parziale utilizzo delle entrate relative ai proventi erariali relativi alle tariffe imposte dalla Motorizzazione civile per i servizi da essa prestati[14], di cui la normativa vigente prevede la riassegnazione al MIT per la copertura degli oneri relativi di altra Struttura tecnica di missione prevista presso il medesimo dicastero[15], riducendosi, a tal fine, l'importo della riassegnazione già prevista per il 2020, dall'articolo 1, comma 238, terzo periodo, della legge finanziaria 2005, andrebbero richiesti chiarimenti in merito alla effettiva comprimibilità della riassegnazione alla spesa considerate le esigenze di funzionamento della Struttura tecnica di Missione cui si vanno a ridurre le risorse ivi finanziata.

Per quanto riferibile al profilo di computo riportanti nel prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto degli oneri sui saldi tendenziali di finanza pubblica, relativamente ai commi 1-4, nulla da osservare.

Sul comma 5, ivi disponendosi che l'adeguamento dell'organizzazione delle strutture già esistenti del MIT in relazione alla creazione della nuova Struttura tecnica prevista dall'articolo in esame dovrà avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Articolo 5
(Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

Il comma 1 novella l'articolo 37 del decreto legislativo numero 300 del 1999, riscrivendo interamente il comma 1 di tale norma in materia di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Viene previsto che il Ministero dell'ambiente si articoli in dipartimenti in numero non superiore a due mentre finora era organizzato in sette direzioni generali, coordinate da un Segretario generale. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dalla

---

[13] Secondo il comma 3 dell'articolo 1 del D.L. 2 luglio 2019, n. 61, sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro il 15 settembre 2019, risultante dai monitoraggi di cui agli articoli 12, comma 10 e 28, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere entro la fine del corrente anno, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti sono confermati, in tutto o in parte, per l'esercizio in corso o sono resi disponibili.

[14] Sul punto, va specificato che trattasi di stanziamenti di spesa correlati ad entrate cd. "stabilizzate" ai sensi dell'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge di contabilità, riferibili nel caso in esame al capitolo 2854 dello stato di previsione dell'entrate (che reca una previsione di entrate annua di 44,5 milioni nel triennio 2019/2019) a cui corrisponde nel bilancio di previsione il capitolo 1080 dello stato di previsione della spesa relativo al MIT (recante una previsione annua di 6,9 milioni di euro annui per il triennio 2019/2021).

[15] Si tratta della struttura prevista dall'articolo 2, comma 3-5, del D.Lgs. 190/2002.

presente disposizione sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.

La dotazione organica dirigenziale del Ministero è rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di livello generale (attualmente sono otto) e quarantotto posizioni di livello non generale (attualmente cinquantatre[16]) senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 stabilisce che, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il regolamento di organizzazione possa essere adottato con DPCM.

La RT certifica sul comma 1 che ivi si provvede a modificare l'organizzazione amministrativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sostituendo all'attuale struttura coordinata da un Segretario generale un'articolazione per dipartimenti in numero non superiore a due. Si prevede, inoltre, di istituire un posto di funzione di livello dirigenziale generale, nell'ambito della nuova configurazione organizzativa.

Evidenzia che al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dall'istituzione dei posti di funzione di Capo del Dipartimento in luogo del Segretario generale e dall'istituzione di un nuovo posto funzione di livello dirigenziale generale sono compensati mediante soppressione cinque posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente, individuati nell'attuale dotazione organica.

Ai fini della quantificazione specifica che il costo complessivo lordo per l'Amministrazione, per il Segretario generale è pari ad euro 297.365,39 suddiviso secondo la tabella seguente:

	Segretario generale
Stipendio tabellare e IVC	55.812,90
Posizione fissa	36.299,64
Posizione variabile	97.833,58
Totale competenze fisse	189.946,12
Oneri contributivi sulle competenze fisse	73.851,05
Risultato	25.296,32
Oneri contributivi su risultato	8.271,90
Onere complessivo	297.365,39

Il costo medio lordo complessivo per l'Amministrazione, per un dirigente generale è pari ad euro 279.211,31 così suddiviso:

	Direttore generale
Stipendio tabellare e IVC	55.812,90
Posizione fissa	36.299,64
Posizione variabile	87.351,52
Totale competenze fisse	179.464,06
Oneri contributivi sulle competenze fisse	69.775,63
Risultato	22.586,00
Oneri contributivi su risultato	7.385,62
Onere complessivo	279.211,31

Il costo medio lordo complessivo per l'Amministrazione, per un dirigente di

[16] Infatti la dotazione organica prevede otto posti di livello generale e cinquantatrè posti di livello non generale. Cfr. D.P.C.M. 19/06/2019, n. 97 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2019, n. 201).

seconda fascia del Ministero, secondo l'autorizzazione di spesa introdotta dall'art. 1, comma 317 della legge n. 145 del 2018 e la relativa relazione tecnica, è pari ad euro 130.000,00 così suddiviso in via mediana:

	Dirigente di seconda fascia
Stipendio tabellare e IVC	43.635,73
Posizione fissa	12.155,61
Posizione variabile (media)	30.056,90
Totale competenze fisse	85.848,24
Oneri contributivi sulle competenze fisse	32.948,59
Risultato (media)	8.442,47
Oneri contributivi su risultato	2.760,70
Onere complessivo	130.000,00

Il costo medio lordo complessivo per l'Amministrazione previsto per un Capo dipartimento, sulla base del parametro medio utilizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (cfr. relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 86 del 2018 convertito con legge n. 97 del 2018), è pari ad euro 301.443,29 secondo la seguente tabella:

	Capo dipartimento
Stipendio tabellare e IVC	55.397,39
Posizione fissa	36.299,70
Posizione variabile	89.700,00
Totale competenze fisse	181.397,09
Oneri contributivi sulle competenze fisse	69.620,20
Risultato	38.000,00
Oneri contributivi su risultato	12.426,00
Onere complessivo	301.443,29

Al fine di istituire un posto funzione ulteriore di Capo Dipartimento e un posto funzione ulteriore di dirigente di livello generale, per un onere complessivo massimo per l'Amministrazione pari ad euro 580.654,60, si provvede a sopprimere n.5 posti di funzione dirigenziale di livello non generale, pari ad euro 650.000 euro.

Di seguito si riporta la situazione attuale:

STRUTTURA ATTUALE	N. unità dotazione organica	Costo lordo medio amministrazione per unità	Costo complessivo
Segretario generale	1	297.365,39	297.365,39
Direttore generale di I livello	7	279.211,31	1.954.479,17
Dirigente di II livello	53	130.000,00	6.890.000,00
Totale	61		9.141.844,56

Di seguito gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla riorganizzazione in parola:

STRUTTURA MODIFICATA	N. unità dotazione organica	Costo lordo medio amministrazione per unità	Costo complessivo
Capo dipartimento	2	301.443,29	602.886,59
Direttore generale di I livello	8	279.211,31	2.233.690,48
Dirigente di II livello	48	130.000,00	6.240.000,00
Totale	58		9.076.577,07

Si ridetermina così la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale che prevede in tal senso 10 posti di funzione dirigenziale di livello generale, e 48 posti di funzione dirigenziale di livello non generale con un complessivo risparmio di spesa di circa 65.000 euro annui.

Al riguardo, in linea di massima, alla luce dei dettagliati elementi di quantificazione forniti dalla RT in merito agli effetti finanziari correlati alla modifica dell'organizzazione del dicastero dell'Ambiente, nel senso di prevederne la nuova articolazione in n. 2 strutture dipartimentali (n. 2 Dirigenti di I fascia capi dipartimento in più) invece dell'attuale configurazione articolata in un Segretariato generale e in n. 7 direzione generali, compensandone l'effetto modificativo del quadro organico mediante la soppressione di n. 5 posti dirigenziali di II fascia, il cui organico passa da n.53 a n.48 posti, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, per i profili di stretta quantificazione, al fine di certificare confermare la prudenzialità dei parametri assunti dalla RT, andrebbe confermato che gli emolumenti indicati in relazione nei prospetti di calcolo delle retribuzioni annue "lorde" risultino quelli aggiornati alla contrattualistica vigente (C.C.N.L.) per l'Area I e per la contrattazione economica "integrativa" (C.C.N.I.) e quella specificamente prevista per i dirigenti del dicastero dell'Ambiente (segnatamente per il riconoscimento della retribuzione di "risultato")[17].

Quindi, anche in relazione anche al computo degli oneri contributivi individuati a carico dell'Amministrazione, distintamente calcolati dalla RT sulle componenti fondamentali ed accessorie della retribuzione, andrebbero richiesti i prospetti di

[17] I dati delle retribuzioni medie riportati dall'ultimo Conto Annuale della R.G.S. evidenziano per i Dirigenti di I fascia del ministero dell'Ambiente una retribuzione annua complessiva di 191.447 euro lordi (Stato), di cui 64.840 euro annui di componenti fisse (51.136 euro di Stipendio e Indennità integrativa speciale (I.I.S); 823 euro di retribuzione individuale di anzianità (RIA) e 12.882 euro 13ma mensilità) e 126.606 euro di "Accessorio" (124.292 euro di retribuzione di posizione, di parte fissa e variabile e 2.314 euro di "Altre" indennità); per i Dirigenti di II fascia del medesimo dicastero, il conto Annuale indica una retribuzione omnicomprensiva (Lordo Stato) di 69.156 euro, di cui 44.826 euro annui di voci fisse e continuative (39.225 euro di stipendio e Indennità integrativa speciale (I.I.S.); 345 euro di retribuzione individuale di anzianità (RIA) e 5.235 euro di 13ma mensilità) e 24.320 euro annui (di cui 23.211 euro di retribuzione di posizione, di parte fissa e variabile e 1.109 euro di "Altre indennità"). I dati relativi alle retribuzioni complessive indicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del dicastero dell'Ambiente e aggiornati ad agosto 2019 indicano, per il segretario generale, una retribuzione complessiva di circa 215.000 euro lordi annui, mentre per i Dirigenti di I fascia la retribuzione lorda indicata è di circa 202.000 euro lordi annui. Quanto ai dirigenti di II fascia del dicastero la retribuzione media indicata è pari a circa 76.000 euro lordi annui. Cfr. Conto Annuale al 2017, pagine retribuzioni medie sul sito internet del dipartimento della Ragionerio; Ministero dell'ambiente, "Amministrazione Trasparente", Sezione personale, sul sito internet del dicastero.

computo con l'indicazione delle aliquote applicate come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S..

Poi, in merito all'assenza di effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, posto che il riordino dovrebbe comunque corrispondere ad un risparmio medio annuo pari a 65.000 euro, non ci sono osservazioni.

Articolo 6
(Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

Il comma unico novella l'art. 1, co. 345, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), che aveva disposto l'incremento della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di due posti di livello dirigenziale generale.

Il comma 1, lett. *a)*, modifica anzitutto il primo periodo dell'art. 1, co. 345, della L. 145/2018, sopprimendo una delle due finalità che giustificavano l'incremento di due posti dirigenziali di livello generale. Resta dunque un'unica finalità, quella di potenziare la tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia, mentre si elimina il riferimento all'esigenza "di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello centrale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca". Pertanto, si riduce l'incremento della dotazione organica, che passa da due posti a un posto dirigenziale di livello generale.

Per l'attuazione di tali disposizioni, il comma 1, lett. *b)*, stabilisce che il medesimo Ministero provvede ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, che possono essere adottati con DPCM.

La RT ribadisce che la norma prevede la soppressione di un posto nella dotazione organica dei dirigenti di livello generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a livello centrale mediante la modifica dell'articolo 1, comma 345, della Legge n. 145/2018 che aveva incrementato di n. 2 posti la medesima dotazione organica del MIUR.

La norma, comportando una riduzione della dotazione organica, è priva di oneri finanziari e determina un'economia di spesa, a vantaggio dell'erario, che si realizzerà solo nel momento della nuova riorganizzazione. La dotazione organica del personale dirigenziale di livello generale del detto dicastero di cui al DPCM 4 aprile 20-19, n. 47, viene conseguentemente rideterminata in complessivi 28 posti di funzione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 7
(Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

L'articolo stabilisce che il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19

settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019,

La RT evidenzia che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri atteso il carattere meramente ordinamentale della disposizione che, in ogni caso, è destinata a spiegare i suoi effetti entro il corrente anno 2019.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Lug 2019	Nota di lettura n. 79 Schema di decreto ministeriale sulla composizione, sul funzionamento e sulla elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) (**Atto del Governo n. 89**)
"	Nota di lettura n. 80 **A.S. 1383**: "Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica"
"	Nota di lettura n. 81 **A.S. 1374**: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020"
"	Nota di lettura n. 82 Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi (**Atto del Governo n. 93**)
"	Elementi di documentazione n. 5 Rendiconto 2018 (**A.S. 1387**) e Assestamento 2019 (**A.S. 1388**)
"	Nota breve n. 9 Le previsioni economiche estive 2019 della Commissione europea
"	Nota di lettura n. 83 **A.S. 1312**: "Deleghe al Governo per il riordino della disciplina in materia di spettacolo e per la modifica del codice dei beni culturali e del paesaggio"
"	Nota di lettura n. 84 Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA (**Atto del Governo n. 96**)
"	Nota di lettura n. 85 Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (**Atto del Governo n. 95**)
"	Nota di lettura n. 86 Schema di D.Lgs. concernente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile (**Atto del Governo n. 99**)
"	Nota di lettura n. 87 **A.S.: 1437** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica
Set 2019	Nota di lettura n. 88 Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (**Atto del Governo n. 101**)
"	Nota di lettura n. 89 **A.S. 1476**: "Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali"
"	Nota di lettura n. 90 Mercati strumenti finanziari (**Atto del Governo n. 102**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL http://www.senato.it/documentazione/bilancio